



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 15 / 21.02.2008
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 65 / 21.06.2010
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 117/ 30.11.2011
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 38 / 15.05.2012
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 10 / 17.01.2013
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 06 / 28.01.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 26 / 02.07.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 46 / 28.09.2015
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 86 / 29.12.2017
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 51 / 28.06.2021
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 27 / 11.04.2022

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale.....	pag. 5
ART. 2 – Maggioranza e minoranza	pag. 5

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

PRESIDENTE

ART. 3 – Elezione del Presidente	pag. 6
ART. 4 – Attribuzioni del Presidente – Risorse finanziarie e disposizioni logistiche.....	pag. 6
ART. 5 – Revoca del Presidente	pag. 8

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 – Composizione dei Gruppi Consiliari	pag. 8
ART. 7 – Conferenza dei Capigruppo	pag. 9
ART. 8 – Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo...	pag. 9
ART. 9 – Conferenza di programmazione Consiliare dei Capigruppo	pag. 10
ART.10 – Funzionamento dei Gruppi Consiliari	pag. 11

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 11 – Attività e funzionamento delle Commissioni	pag. 11
ART. 12 – Commissioni Consiliari Permanenti	pag. 12
ART. 13 – Presidenza e Convocazione Commissioni Permanenti – Votazioni	pag. 13
ART. 14 – Segreteria delle Commissioni-Verbali sedute-Pubblicità dei lavori	pag. 14
ART. 15 – Commissioni d’Indagine e Speciali	pag. 15
ART. 16 – Commissione Consiliare di Controllo	pag. 16
ART. 17 – Gruppi di lavoro	pag. 17

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

ART. 18 – Programmazione dei lavori del Consiglio Comunale	pag. 18
--	---------

ART. 19 – Convocazione del Consiglio Comunale	pag. 18
ART. 20 – Ordine del giorno	pag. 21
ART. 21 – Modalità di consegna dell’avviso di convocazione	pag. 22

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 22 – Organizzazione materiale delle sedute	pag. 23
ART. 23 – Sala Consiliare	pag. 23
ART. 24 – Esposizione bandiere	pag. 24
ART. 25 – Seduta aperta del Consiglio Comunale	pag. 24
ART. 26 – Pubblicità delle sedute	pag. 24
ART. 27 – Processo verbale	pag. 25
ART. 28 – Resoconto	pag. 26
ART. 29 – Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari	pag. 26
ART. 30 – Disordini in aula	pag. 27
ART. 31 – Comportamento del pubblico	pag. 27
ART. 32 – Registrazione/Ripresa sedute	pag. 28

CAPO III

CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 33 – Funzioni dei Consiglieri Comunali	pag. 28
ART. 34 – Diritto di iniziativa su atti deliberativi e diritto d’accesso	pag. 29
ART. 35 – Comportamento dei Consiglieri in aula	pag. 30

CAPO IV

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

ART. 36 – Apertura dei lavori Consiliari	pag. 31
ART. 37 – Ordine dei lavori: comunicazioni del Presidente.....	pag. 31
ART. 38 – Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco	pag. 32
ART. 39 – Ordine dei lavori: trattazione degli argomenti	pag. 32
ART. 40 – Norme generali sulla discussione	pag. 33
ART. 41 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag. 35
ART. 42 – Fatto personale	pag. 35
ART. 43 – Emendamenti	pag. 36
ART. 44 – Mozione d’ordine	pag. 37
ART. 45 – Ordini del giorno	pag. 37
ART. 46 – Interrogazioni	pag. 38
ART. 47 – Presentazione e svolgimento delle interrogazioni	pag. 38
ART. 48 – Mozioni	pag. 39
ART. 49 – Presentazione e svolgimento delle mozioni	pag. 39
ART. 50 – Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle mozioni	pag. 40
ART. 51 – Trattazione interrogazioni, mozioni in apposita seduta	pag. 40
ART. 52 – Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno..	pag. 41

CAPO V

VOTAZIONI

ART. 53 – I Consiglieri scrutatori	pag. 41
ART. 54 – Modalità generali di votazione	pag. 42
ART. 55 – Votazione palese	pag. 43
ART. 56 – Votazione segreta	pag. 44
ART. 57 – Esito delle votazioni	pag. 45
ART. 58 – Immediata eseguibilità	pag. 46
ART. 59 – Interpretazione autentica delle norme	pag. 46

NORMA FINALE

ART. 60	pag. 47
---------------	---------

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio Comunale)

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate da una disposizione espressa, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale sulla base dei principi generali.
3. Il Segretario Generale assiste alle sedute del Consiglio esercitando le funzioni previste dalla legge e, richiesto dal Presidente, interviene sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per dare il suo apporto in relazione alle previsioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Art. 2

(Maggioranza e minoranza)

1. Quando le disposizioni del Regolamento si riferiscono alla maggioranza, per maggioranza si intendono i Consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i Consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri Consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza quando dichiarino di ritirare la loro adesione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CAPO I - Presidente

Art. 3
(Elezione del Presidente)

1. Il Consiglio Comunale, ove – ai sensi dell’art. 18 dello Statuto – la Presidenza non fosse stata attribuita al Sindaco, è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso tra i suoi membri, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, subito dopo espletate le operazioni di convalida e surroga degli eletti. Qualora nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza si procede immediatamente alla votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà proclamato eletto il Consigliere più anziano di età.
2. Il Presidente assume le sue funzioni dal momento dell’elezione e dura in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale, salvo decadenza o revoca delle funzioni.
3. Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano o dal Vice Sindaco, non estraneo al Consiglio Comunale, se a presiedere fosse il Sindaco.

Art. 4
(Attribuzioni del Presidente - Risorse finanziarie e disposizioni logistiche)

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, determina sulla ricevibilità degli argomenti presentati per le decisioni del Consiglio, previo esame in Conferenza dei Capigruppo, ed esercita tutte le attribuzioni a lui

affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dal presente Regolamento. In particolare:

- a) esercita la rappresentanza del Consiglio Comunale;
 - b) dispone la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute Consiliari;
 - c) fissa la data delle riunioni del Consiglio Comunale e dispone la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - d) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parola assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - e) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - f) stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - g) mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale;
 - h) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
 - i) Presiede la Conferenza dei Capigruppo Consiliari
3. Il Presidente sovrintende al funzionamento dell'Ufficio del Consiglio Comunale.
 4. Il Presidente può richiedere al Sindaco e agli Uffici del Comune: informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare i Responsabili di Settori/Servizi/Uffici per ottenere chiarimenti ed informazioni.
 5. Il Presidente dispone dei locali della Presidenza. Le funzioni di supporto organizzativo, informativo e amministrativo per le attività del Presidente del Consiglio sono svolte dalla Segreteria Generale, cui spetta anche promuovere la pianificazione organizzativa delle attività del Consiglio, della Conferenza dei Capi Gruppo e delle Commissioni Consiliari.
 6. La Segreteria Generale indirizza la propria attività per assicurare autonomia funzionale e organizzativa al Consiglio Comunale e ai suoi organi. Essi

dispongono nella sede comunale, oltre alla sala delle adunanze, di un locale denominato “saletta dei consiglieri Alberto Vesco”, appositamente arredato e attrezzato con postazione telematica per lo svolgimento di riunioni, conferenze stampa, attività di studio e di ricerca.

Le risorse finanziarie destinate al funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi sono determinate annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo.

A tal fine il Presidente del Consiglio Comunale, d’intesa con la conferenza dei capigruppo, richiede al Sindaco l’iscrizione di appositi stanziamenti.

7. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro 48 ore, per la trattazione di questioni o deliberazioni proposte e dichiarate urgenti dal Sindaco.

Art. 5

(Revoca del Presidente)

1. Per gravi e comprovati motivi il Presidente, su proposta motivata del Sindaco o di un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere revocato. La proposta deve essere motivata ed approvata, con voto palese, dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
2. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca. La discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

CAPO II – Gruppi Consiliari

Art. 6

(Composizione dei Gruppi Consiliari)

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo Consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono

- riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un Gruppo Consiliare.
2. Ciascun Gruppo, dopo averlo eletto, comunica al Sindaco, che, a sua volta lo comunicherà al Presidente del Consiglio Comunale, il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo – eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere anziano, ai sensi di legge, del Gruppo.
 3. I Consiglieri, che entrano a far parte del Consiglio Comunale nel corso del mandato amministrativo, fanno parte del Gruppo Consiliare relativo alla lista di provenienza.
 4. Qualora un Consigliere Comunale intenda aderire ad altro Gruppo Consiliare già costituito, dovrà darne comunicazione scritta al Presidente, corredata dall'assenso scritto del Capogruppo del Gruppo di cui intende far parte. L'adesione al nuovo Gruppo sarà efficace dal momento in cui la comunicazione con l'assenso perverrà al protocollo Comunale.
 5. Qualora un Consigliere Comunale esca da un Gruppo già costituito e non aderisca ad altro Gruppo Consiliare secondo le previsioni del precedente comma 4, entra, in via automatica, a far parte del Gruppo denominato "Misto". Gruppo al quale appartengono tutti i Consiglieri che si trovano in tale situazione.

Art. 7

(Conferenza dei Capigruppo)

La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio. Concorre alla programmazione delle riunioni ed assicura lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha la funzione di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del regolamento del Consiglio Comunale e per la revisione dello Statuto Comunale.

Art. 8

(Composizione e funzionamento della Conferenza dei Capigruppo)

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la convoca e la presiede e dai Capigruppo Consiliari. I Capigruppo possono farsi rappresentare da altro Consigliere appartenente allo stesso Gruppo e per casi eccezionali anche da Consigliere appartenente ad altro gruppo.
2. Le sedute della Conferenza sono valide se sono presenti i Capigruppo che rappresentano almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio comunale.
3. La Conferenza è ordinariamente convocata prima di ciascuna seduta del Consiglio; alle sue riunioni è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vice Sindaco o da altro componente della Giunta.
4. Le riunioni sono convocate, di norma, anche per via telematica, con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo. La convocazione della Conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche. In casi di particolare urgenza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo, anche con comunicazione telefonica, la Conferenza dei Capigruppo, anche immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento della seduta del Consiglio, sospendendo la seduta stessa.
5. Una proposta si considera approvata quando ottiene il voto favorevole di componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 9

(Conferenza di programmazione Consiliare dei Capigruppo)

1. La Conferenza di programmazione Consiliare dei Capigruppo di norma è convocata, dal Presidente del Consiglio, per definire il programma delle attività

del Consiglio. Essa si riunisce, inoltre, per discutere i problemi relativi alla programmazione dei lavori consiliari, per iniziativa del Sindaco o quando lo chiedano almeno due (2) Presidenti di Commissioni Permanenti o i Capigruppo che rappresentino almeno i tre quinti (3/5) dei Componenti del Consiglio Comunale.

2. La data di convocazione della Conferenza è stabilita dal Presidente del Consiglio Comunale, d'intesa con il Sindaco.
3. Una proposta si considera approvata quando ottiene il voto favorevole di componenti della Conferenza che esprimano la maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Art. 10

(Funzionamento dei Gruppi Consiliari)

1. I provvedimenti relativi al funzionamento dei Gruppi, all'assegnazione del personale, alle sedi, ai servizi, alle attrezzature sono emanati dal Presidente del Consiglio sentita la Conferenza dei Capigruppo.

CAPO III - Commissioni Consiliari

Art. 11

(Attività e funzionamento delle Commissioni)

1. Le Commissioni svolgono attività consultiva e propositiva nei confronti del Consiglio Comunale
2. Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione al Sindaco, di funzionari del Comune e di Amministratori e Dirigenti delle istituzioni, delle aziende, delle società a partecipazione comunale e degli enti dipendenti o concessionari. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni e consulte ed acquisire l'apporto di esperti.

3. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale informazioni, atti e dati inerenti lo svolgimento del mandato.
4. Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio hanno il diritto e se richiesti, il dovere di partecipare a tutte le Commissioni con diritto di parola e non di voto.
5. L'Assessore competente ha il diritto e se richiesto, il dovere di partecipare alla Commissione di propria competenza con diritto di parola e non di voto.
6. Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno.
7. I Capigruppo possono partecipare alle Commissioni con diritto di parola ma non di voto.
8. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente un numero di membri che rappresenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
9. Il voto delle Commissioni non vincola in alcun modo il Consiglio Comunale nelle sue definitive decisioni.
10. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle Leggi e dal Regolamento.

Art. 12

(Commissioni Consiliari Permanenti)

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione da adottarsi non oltre 90 giorni dalla seduta di insediamento, costituisce al suo interno, con criterio di proporzionalità e per tutta la sua durata in carica, Commissioni Permanenti, stabilendone competenze e numero.
2. La proporzionalità riferita alla rappresentanza dei Gruppi Consiliari si concretizza attribuendo a ciascun membro tanti voti quanti sono i Consiglieri costituenti il Gruppo che egli rappresenta.

3. Fanno parte di ciascuna Commissione un rappresentante di ogni Gruppo Consiliare. I componenti della Commissione possono delegare in forma scritta un altro consigliere a partecipare in loro vece alla riunione.
4. Con lo stesso atto il Consiglio Comunale dispone a quale Gruppo Consiliare competa la presidenza di ciascuna Commissione.

Art. 13

(Presidenza e Convocazione Commissioni Permanenti – Votazioni)

1. I Presidenti delle Commissioni Permanenti, o loro delegati, convocano e presiedono le Commissioni Permanenti, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
2. In caso di assenza, il Presidente, è sostituito dal componente della commissione dallo stesso Presidente designato ad esercitare le funzioni vicarie.
3. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, che comunque deve essere motivato, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
4. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, indirizzata da membri della Commissione, espressione di Gruppi Consiliari, che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri Comunali in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune. Le Commissioni devono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale o del Sindaco.
5. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi, ai componenti della

Commissione, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco, agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo, mediante invio dell'ordine del giorno. Ai componenti che ne fanno richiesta scritta, la convocazione può avvenire tramite strumentazioni telematiche all'indirizzo specificato dal richiedente.

6. In caso di urgenza, motivata, la seduta può aver luogo quando siano trascorse 24 ore dal recapito dell'avviso di convocazione.
7. Il Presidente della Commissione Permanente garantisce l'ordinato svolgimento delle sedute, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e delle decisioni. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza. Nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dalla sala della riunione chiunque sia causa di disordine.
8. Il voto dei Commissari è di norma espresso verbalmente o per altra forma palese ed ha peso pari al numero dei Consiglieri facenti parte del Gruppo rappresentato da ciascun Commissario.
9. La proposta espressa dal Presidente a conclusione della discussione, si intende approvata se ha ottenuto voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti rappresentati. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
10. Il Commissario che si astiene dal votare si computa nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
11. Nella ipotesi in cui la votazione si esprima per forma segreta, ogni Commissario disporrà di tante schede quanti sono i Consiglieri che rappresenta. In tale circostanza, lo scrutinio delle schede è effettuato dal Presidente con l'assistenza del Segretario.
12. Le adunanze delle Commissioni non sono valide se non interviene un numero di membri che siano portatori di tanti voti da rappresentare almeno la metà dei Componenti il Consiglio Comunale. Le relazioni e i pareri delle Commissioni

sono di natura puramente consultiva e non possono per nulla vincolare il Consiglio Comunale nelle definitive determinazioni di competenza.

Art. 14

(Segreteria delle Commissioni – Verbali sedute – Pubblicità dei lavori)

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale.
2. Per la convocazione delle Commissioni, i rispettivi Presidenti si avvalgono dell'apparato del Servizio cui fa riferimento l'oggetto della consultazione. Lo stesso servizio provvederà a ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione.
3. Il verbale delle adunanze viene redatto dal Segretario, dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente e depositato presso la Segreteria Comunale, a disposizione del Sindaco, della Giunta comunale, dei Consiglieri Comunali e dei Cittadini singoli o associati.
4. I verbali, distinti per ciascuna Commissione, progressivamente numerati, devono contenere l'indicazione della data della seduta, dei Commissari presenti, dell'oggetto trattato, delle determinazioni della Commissione, nonché dell'esito delle votazioni, così come accertato e proclamato dal Presidente.
5. Qualora la volontà non sia unanime, nel verbale viene fatta espressa menzione della posizione dei singoli componenti.
6. Ciascun Commissario può richiedere che propria dichiarazione scritta, inerente l'oggetto in trattazione, sia allegata al relativo verbale.
7. Tutte le determinazioni assunte in una stessa seduta sono raccolte in un unico verbale.
8. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni vengono depositate nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

9. I verbali delle adunanze delle Commissioni sono resi pubblici mediante avviso da pubblicare, all'Albo Pretorio, a cura del Segretario. L'avviso darà informazione circa l'avvenuto deposito dei verbali nella Segreteria Comunale, atti a disposizione di chiunque voglia prenderne visione. L'avviso resta pubblicato per 15 giorni.

Art. 15

(Commissioni d'Indagine e Speciali)

1. Il Consiglio Comunale, su proposta sottoscritta da un terzo dei Consiglieri Comunali, può istituire, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una Commissione d'Indagine, formata da Consiglieri secondo il criterio di proporzionalità riferito alla rappresentanza dei Gruppi Consiliari, per accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali. La Presidenza della Commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente e designato dai Gruppi di minoranza.
2. Il Consiglio Comunale può nominare Commissioni Speciali per problemi che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni Permanenti, anche con la partecipazione di componenti esterni al Consiglio Comunale. Nel provvedimento di nomina viene individuato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
3. Per la convocazione, lo svolgimento delle sedute, le votazioni, le verbalizzazioni e pubblicità dei lavori delle Commissioni d'Indagine e Speciali si applicano i disposti dei precedenti articoli 13 e 14.
4. Le funzioni delle Commissioni d'Indagine e Speciali, di norma, cessano con la comunicazione delle relazioni.

Art. 16

(Commissione Consiliare di Controllo)

1. E' costituita con il criterio di cui all'art. 12 la Commissione Consiliare di Controllo su consorzi, società di capitali, istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La Commissione Consiliare di Controllo esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti. Dispone audizioni, convoca gli amministratori designati o nominati dal Comune, esprime parere su tutti gli atti consiliari che attengono agli enti di cui al comma precedente.
3. La Commissione presenta annualmente al Consiglio una relazione sulla propria attività, evidenziando il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune. La presidenza della Commissione è attribuita ad un Consigliere appartenente e designato dai gruppi di minoranza.
4. Con riguardo alla convocazione e al funzionamento si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

Art. 17

(Gruppi di lavoro)

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei Cittadini alla vita amministrativa del Comune, il Consiglio Comunale può costituire, con criterio di proporzionalità, in riferimento alla rappresentanza dei singoli Gruppi Consiliari, Gruppi di Lavoro formati da Consiglieri Comunali e/o altri cittadini in possesso dell'elettorato attivo.
2. I Gruppi di Lavoro hanno funzioni di carattere consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale. Dette funzioni non possono interferire con le competenze degli organi istituzionali.
3. I Gruppi di Lavoro durano in carica sino alla scadenza del Consiglio Comunale che li ha eletti.

4. I Gruppi di Lavoro sono costituiti da tanti membri eletti con votazione palese quanti sono i Gruppi Consiliari rappresentati, applicando, in ordine al principio di proporzionalità, i criteri previsti dal precedente art. 12.
5. In caso di impossibilità ad intervenire da parte di un componente, può partecipare con diritto di voto il Capo del Gruppo Consiliare di cui il soggetto è espressione, oppure il Capogruppo può designare un Consigliere Comunale, appartenente al proprio Gruppo e per casi eccezionali anche da Consigliere appartenente ad altro gruppo.
6. Ciascun Gruppo di Lavoro elegge, al suo interno, un Presidente. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente del Gruppo, designato dal Presidente.
7. La prima riunione dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio entro 30 giorni dalla costituzione del Gruppo di Lavoro.
8. Con riguardo alla convocazione e al funzionamento si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 13 e 14 del presente Regolamento.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I – Organizzazione dei lavori del Consiglio

Art. 18

(Programmazione dei lavori del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il Consiglio dovrà trattare nel periodo considerato.

3. Il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco e delle proposte prevalenti dei Gruppi di maggioranza e di minoranza.
4. I provvedimenti relativi ai bilanci, ai rendiconti e agli atti dovuti o urgenti possono essere inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno del Consiglio a cura del Presidente del Consiglio Comunale anche al di fuori delle modalità sopra riferite.

Art. 19

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, comunicato a tutti i Consiglieri, al Sindaco e al Revisore dei Conti di norma cinque (5) giorni prima della data stabilita per l'adunanza.
I cinque giorni sono calcolati consecutivamente, escludendo il giorno della consegna dell'avviso di convocazione e computando il giorno dell'adunanza.
3. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro (24) ore prima della seduta.
4. L'avviso di convocazione contiene, oltre agli argomenti dell'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede dell'adunanza.
5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; in mancanza di detta indicazione, l'adunanza si intende in prima convocazione. L'adunanza in seconda convocazione deve avere luogo in un giorno diverso da quella in prima convocazione.

7. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti, nei termini di cui ai precedenti commi. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima o che sono risultati assenti nel momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, venne dichiarata deserta.
8. L'adunanza di seconda convocazione farà seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
9. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti e interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
10. Nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide se sono presenti un terzo più uno dei Consiglieri assegnati.
11. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei casi in cui la legge o lo statuto prevedano per l'approvazione di specifici atti deliberativi, maggioranze qualificate (specifici quorum strutturali e/o funzionali).
12. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, salvo quanto disposto al precedente comma, non può deliberare se non è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
13. I Consiglieri che si astengono dal votare si computano nel numero dei presenti ai fini della verifica del numero legale.
14. Tutti gli atti, inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria contestualmente all'avvio della procedura di consegna dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, corredati dei relativi documenti istruttori.
15. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri Comunali.

16. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
17. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, l'esame di uno o più argomenti oggetto dell'adunanza è differito alla seduta successiva, purchè il rinvio non determini scadenza di termini perentori.
18. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti stessi.
19. Quando la riunione del Consiglio Comunale è richiesta da un quinto dei Consiglieri, essa deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
20. L'avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo della riunione del Consiglio Comunale, nonché l'elenco degli argomenti in discussione è affisso all'Albo Pretorio Comunale e in altri luoghi pubblici almeno 24 ore prima della seduta ed inserito nel sito istituzionale del Comune di Arona.
21. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare Funzionari comunali a svolgere relazioni tecniche in Consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare Consulenti e Professionisti incaricati di studi e progettazioni per conto dell'Amministrazione Comunale a fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art. 20

(Ordine del giorno)

1. L'ordine del giorno contiene l'elenco degli argomenti da trattare nella seduta con l'eventuale indicazione del giorno di prosecuzione dei lavori in caso di non esaurimento di tutti i punti previsti.
2. L'ordine del giorno deve essere articolato nelle seguenti sezioni:

- I. comunicazioni del Presidente
 - II. argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni
 - III. argomenti su cui il Consiglio è chiamato a deliberare.
- 3 – L'ordine del giorno è predisposto dal Consiglio Comunale secondo il seguente ordine di discussione:
- Deliberazioni
 - Ordini del giorno
 - Mozioni
 - Interrogazioni
- 4 – Il Presidente del Consiglio Comunale presenta il programma di ordine del giorno in occasione della Conferenza dei Capigruppo convocata per la programmazione della seduta del Consiglio Comunale, con facoltà di decidere, in relazione a situazioni sopravvenute di motivata urgenza, di inserire nell'ordine del giorno stesso anche argomenti non compresi nel programma presentato in Conferenza dei Capigruppo.

Art. 21

(Modalità di consegna dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno deve essere fatto pervenire, a ciascun Consigliere, in via generale, tramite posta elettronica certificata e, in via subordinata, a mani proprie, nel luogo di residenza o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio nel territorio comunale.
2. La consegna deve risultare da dichiarazione sottoscritta da messo comunale notificatore.
3. L'avviso di convocazione può altresì essere consegnato al luogo indicato per iscritto dal Consigliere nel territorio comunale, entro 10 gg. dalla proclamazione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, a persona designata, o in assenza della stessa a persona di famiglia o addetta alla casa, ufficio o azienda, purchè non minore di anni 14 o palesemente incapace.

4. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, nell'ipotesi di Consigliere non residente, il Presidente del Consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considerano osservati, a ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalle leggi e dal regolamento.
5. La comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, come disciplinata al comma 4, si effettua altresì nei casi in cui il messo notificatore non abbia reperito i soggetti indicati al comma 1 e al comma 3.
6. Il servizio CED supporterà ciascun Consigliere comunale nella procedura di acquisizione della posta elettronica certificata, al fine del conseguimento della finalità prevista al comma 1 e ne darà comunicazione all'Uff. Segreteria. Dal ricevimento di detta comunicazione, la Segreteria provvederà a comunicare la convocazione del Consiglio Comunale, attraverso la posta elettronica certificata.

Capo II – Organizzazione delle sedute

Art. 22

(Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nella propria sede di Via San Carlo, 2 – Arona. Il Consiglio può riunirsi fuori della propria sede per decisione del Presidente in accordo col Sindaco o quando lo deliberi la maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Le sedute del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono tenersi da remoto, mediante collegamento in videoconferenza del Consigliere comunale, oppure in modalità mista, con la simultanea e contestuale partecipazione sia in

presenza fisica che da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, del Consigliere comunale.

3. La decisione di convocare il Consiglio comunale in modalità mista o da remoto spetta al Presidente del Consiglio comunale, sentiti i Capigruppo, il quale, nell'adottare tale decisione, deve tener conto dell'esigenza di consentire la più ampia partecipazione dei Consiglieri comunali o, comunque, di far fronte a situazioni straordinarie quali eventi eccezionali e imprevedibili o l'esistenza di uno stato di emergenza locale o nazionale.
4. Le sedute del Consiglio comunale in modalità mista o da remoto si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente del Consiglio comunale e, qualora possibile, il Segretario Generale o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Generale, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97 del TUEL.
5. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento interno del Consiglio comunale.

Art. 22-bis

(Svolgimento delle sedute da remoto o in modalità mista)

1. In caso di sedute del Consiglio comunale tenute mediante videoconferenza da remoto, o in modalità mista, la piattaforma telematica utilizzata dall'ente deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
 - b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
 - c) in caso di seduta convocata in esclusiva modalità telematica, la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e delle dichiarazioni da parte di tutti

i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;

- d) in caso di seduta svolta in modalità mista, la reciproca percezione audiovisiva da parte del Consigliere in videoconferenza almeno con i componenti del tavolo di Presidenza, unitamente alla reciproca percezione sonora degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti del Consiglio Comunale, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- e) la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione, comunque delle posizioni assunte dai singoli Consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza, ove necessario, delle sedute del Consiglio comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante acquisizione e conservazione dei files dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario Generale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza può riguardare anche uno o più componenti della Giunta comunale e/o funzionari competenti per materie oggetto di trattazione.
4. Il Consigliere comunale, il componente della Giunta comunale o il funzionario competente per materia oggetto di trattazione che intenda intervenire da remoto alla seduta consiliare dovrà darne comunicazione all'Ufficio di Segreteria almeno 12 ore prima della seduta.
5. Ciascun Consigliere o altro soggetto chiamato a partecipare o intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio accesso al sistema di videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni

altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

6. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare l'impegno esclusivo alla seduta e con modalità consone al ruolo istituzionale. È consentito altresì il collegamento da qualsiasi luogo che consenta il pieno rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 22-ter

(Accertamento del numero legale)

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Generale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il Consigliere Comunale può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 22-quater

(Problematiche di natura tecnica)

1. Il Presidente del Consiglio, ove insorgano problematiche di natura tecnica che ostacolino o impediscano il collegamento in videoconferenza, assume le necessarie determinazioni. Le problematiche possono consistere in:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente del Consiglio Comunale può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando

assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza; in alternativa, può disporre la sospensione dei lavori fino a cinque minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il regolamento interno del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio Comunale può, comunque, disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di cinque minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.

2. Per quanto riguarda l'ordine dei lavori della seduta consiliare si osservano le prescrizioni del Regolamento interno del Consiglio comunale.
3. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi o integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente del Consiglio Comunale si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.
4. In caso di presentazione di emendamenti ai punti all'ordine del giorno della seduta si rinvia alle modalità di trattazione stabilite dal Regolamento interno del Consiglio comunale.

22-quinquies

(Interventi e votazioni)

1. I Consiglieri intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera e microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

2. Per garantire il regolare e corretto svolgimento della seduta e non provocare interferenze nelle comunicazioni, il personale addetto alla gestione tecnica della seduta deve provvedere immediatamente a disattivare i microfoni impropriamente attivati.
3. In caso di svolgimento della seduta da remoto o in modalità mista, il voto del Consigliere non presente in aula è espresso:
 - a) per chiamata nominale da parte del Segretario Generale, attivando il Consigliere il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
4. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario Generale:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale a esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
5. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta del Consiglio comunale.

6. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto l'espressione di voto avverrà attraverso l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 22- sexies

(Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23-bis, 23 -ter, 23-quater e 23-quinquies si applicano anche alle sedute della Giunta Comunale, delle Commissioni consiliari e delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 22- septies

(Protezione dei dati personali)

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale e in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 23

(Sala Consiliare)

1. La sala delle sedute deve essere divisa in due parti da una transenna o accorgimento equivalente, possibilmente con accesso separato ad ogni parte. La parte principale della sala (aula consiliare), arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale. Nell'altra parte, uno spazio adeguato è riservato al pubblico, per consentirgli di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio Comunale. In quest'ultimo spazio può essere riservato un posto speciale agli organi di informazione.

Art. 24

(Esposizione bandiere)

1. Nel giorno in cui ha luogo la seduta consiliare, all'esterno della sede vengono esposte la bandiera nazionale e la bandiera dell'Unione Europea.

Art. 25

(Seduta aperta del Consiglio Comunale)

1. Il Presidente del Consiglio, in accordo col Sindaco e d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, può convocare una seduta "aperta" del Consiglio Comunale, anche fuori dalla propria sede, per rilevanti motivi di interesse della comunità.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, sindacali o singoli soggetti interessati ai temi da discutere.
3. Il Presidente consente ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo alla discussione aperta. Di queste sedute viene tenuta apposita verbalizzazione.

Art. 26

(Pubblicità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza a meno che le circostanze di cui sopra intervengano nel corso del dibattito.
3. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio Comunale, il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale e gli altri Dipendenti addetti al funzionamento del Collegio, vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 27

(Processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale, che documenta la volontà espressa attraverso le deliberazioni, il numero di voti favorevoli contrari e astenuti, nonché, per le discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato. I verbali delle sedute precedenti vengono depositati a disposizione dei Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima dell'adunanza successiva.
2. Qualora un Consigliere ne faccia richiesta al Presidente del Consiglio, il suo intervento viene riportato integralmente a verbale, purchè consegni al Segretario Generale, contestualmente o al termine del discorso, il testo scritto e firmato dell'intervento stesso.
3. Il verbale di eventuale seduta segreta riporta la discussione in modo sommario, senza particolari che possano recare danno alle persone o recare pregiudizio alle ragioni per cui la seduta non è stata tenuta in forma pubblica.

4. Il processo verbale di una precedente seduta si intende approvato se non vi sono osservazioni o proposte di rettifica.
5. Il processo verbale è curato dal Segretario Generale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente del Consiglio Comunale.

Sono correggibili d'ufficio in qualunque momento, purché la correzione sull'originale dell'atto sia accompagnata da data e sottoscrizione del Segretario Generale, gli errori materiali di grammatica, sintassi, ortografia, battitura, punteggiatura ed i refusi di stampa che non alterino il significato ed il contenuto volitivo dell'organo deliberante.

Art. 28

(Resoconto)

1. Di ogni seduta del Consiglio è effettuata una registrazione che viene trascritta integralmente. Laddove i mezzi informatici consentano la conservazione integrale ed immutabile della registrazione della seduta, su supporti definitivamente archiviabili, questi ultimi tengono luogo delle trascrizioni cartacee.
2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni, presso l'Ufficio di Segreteria.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale può provvedere alla pubblicazione integrale o alla diffusione del dibattito delle sedute consiliari o di parti di esse.
4. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Presidente del Consiglio di ottenere, previa motivazione, in tempi brevi, la trascrizione integrale o parziale di sedute del Consiglio Comunale.

Art. 29

(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure. Tale diritto si esercita: con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata di qualsiasi persona; con il contenimento nei limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto, senza attacchi personali e senza offendere in alcun modo l'onorabilità di chiunque.
3. Qualora il Consigliere, richiamato, persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, ricorra ad ingiurie, minacce o a vie di fatto o faccia appello alla violenza o compia atti di particolare gravità, il Presidente pronuncia nei suoi confronti la censura e può disporre l'esclusione dell'aula per il resto della seduta, salva in ogni caso la possibilità del Consigliere di partecipare alle votazioni. Se il Consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che avvengano all'interno della sede del Consiglio Comunale, anche al di fuori dell'aula, il Presidente può proporre al Consiglio di deliberare, nei confronti del Consigliere al quale è stata inflitta la censura, l'interdizione di partecipare alle discussioni del Consiglio Comunale per un periodo non superiore a tre (3) giorni di seduta, salva in ogni caso la possibilità di partecipare alle votazioni. Il Consigliere può fornire spiegazioni all'Ufficio di Presidenza. Sulla proposta di deliberazione del Presidente possono parlare, per non più di cinque (5) minuti, un Consigliere a favore e uno contro.

Art. 30

(Disordini in aula)

1. Quando sorgono disordini nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando il Presidente non riprende il suo posto. Se, ripresa la seduta, i disordini proseguono il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla. In questo caso il Presidente dispone la riconvocazione della seduta in altra data.

Art. 31

(Comportamento del pubblico)

1. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve tenere un comportamento corretto astenendosi da ogni manifestazione che, mediante parole, gesti, scritti o altro, si riferisca alle opinioni espresse dai Consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio. Non possono in ogni caso essere esibiti cartelli, striscioni o altri messaggi che possano in alcun modo distogliere il Consiglio dallo svolgimento dei propri compiti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può ordinare l'immediata espulsione di chi non ottempera alle disposizioni del comma 1. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre che la medesima prosegua a porte chiuse.
3. La forza pubblica non può entrare in aula se non autorizzata dal Presidente ed interviene solo su sua richiesta.

Art. 32

(Registrazione/Ripresa sedute)

1. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio Comunale, agli organi d'informazione debitamente accreditati è consentita la registrazione/ripresa delle sedute pubbliche, in misura totale o parziale, mediante registratore, videocamere od apparecchi fotografici.

CAPO III Consiglieri Comunali

Art. 33

(Funzioni dei Consiglieri Comunali)

1. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
3. Il Consigliere Comunale che non partecipi, senza giustificato motivo per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale è dichiarato decaduto dalla carica, osservando la procedura che segue.
4. L'avvio del procedimento di decadenza, che può essere promosso d'Ufficio dal Presidente del Consiglio o su istanza di qualunque cittadino elettore, va comunicato all'interessato da parte del Presidente del Consiglio medesimo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze e fornire documenti probatori, entro il termine di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso detto termine il Consiglio Comunale si pronuncia definitivamente in merito alla decadenza, previo esame delle cause giustificative addotte. La decadenza è approvata con voto segreto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
5. La giustificazione dell'assenza avviene mediante motivata comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale in tempo utile. Ogni Consigliere può chiedere, in forma scritta, al Presidente del Consiglio, senza obbligo di motivazione, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a due mesi consecutivi nel corso di un anno solare.
6. Delle assenze giustificate e dei congedi viene data comunicazione al Consiglio Comunale in apertura di seduta e viene presa nota a verbale.
7. Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla seduta deve, prima di lasciare la sala consiliare, avvertire il Segretario Generale perché sia presa nota a verbale.

Art. 34

(Diritto di iniziativa su atti deliberativi e diritto d'accesso)

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione formulata per iscritto, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette all'Ufficio competente per l'istruttoria, nonché al Segretario Generale.
3. La proposta di deliberazione deve essere accompagnata dai pareri espressi dagli Uffici Comunali interessati i quali dovranno esprimersi entro (10) giorni dalla richiesta.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del mandato.
5. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il Sindaco può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di definire, d'intesa, tempi e modalità di esercizio, laddove non sia vigente specifico regolamento sul punto.

Art. 35

(Comportamento dei Consiglieri in aula)

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare, seduti, con il Gruppo di appartenenza. Quando richiesto da almeno un Gruppo Consiliare, il Presidente del Consiglio provvede all'assegnazione iniziale dei posti, che viene mantenuta per tutto il mandato elettivo salve successive modifiche alla composizione dei Gruppi.
2. I Consiglieri Comunali che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Ottenuta la facoltà di parlare, intervengono dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio

Comunale. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Quando ciò avvenga, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

3. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al Regolamento od ai termini stabiliti per la durata degli interventi.
4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, se lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare l'intervento.

CAPO IV Svolgimento della seduta

Art. 36

(Apertura dei lavori Consiliari)

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il Presidente del Consiglio fa procedere all'appello nominale.
2. Qualora i Consiglieri non fossero presenti nel numero necessario per la validità dell'adunanza, il Presidente potrà disporre che si proceda ad un secondo ed eventualmente ad un terzo appello, a congrui intervalli di tempo.
3. Ove, adempiute le formalità di cui sopra, il Consiglio non risulti in numero legale, trascorsa, un'ora dalla prima chiamata, il Presidente ne farà dare atto a verbale e stabilirà la data di seconda convocazione, qualora non sia già stata indicata nell'avviso di prima convocazione.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta.
5. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta.
6. Qualora durante la seduta, l'uscita dalla sala di Consiglieri faccia venir meno il numero legale, il Presidente sospende per cinque minuti la riunione. Trascorso questo tempo, verifica il numero dei Consiglieri presenti. Mancando il numero

legale, scioglie la seduta. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Generale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto per rendere valida la seduta, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.

Art. 37

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Presidente)

1. Il Presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del Consiglio Comunale i messaggi e le informazioni che lo riguardano. Sulle comunicazioni non si apre dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

Art. 38

(Ordine dei lavori: comunicazioni del Sindaco)

1. In ogni seduta l'ordine del giorno riserva un tempo determinato agli argomenti su cui il Sindaco intende svolgere comunicazioni.

Art. 39

(Ordine dei lavori: trattazione degli argomenti)

1. Prima che abbia inizio la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta, a suo insindacabile giudizio il Presidente del Consiglio può concedere la parola ai Consiglieri e Assessori Comunali per brevi comunicazioni, commemorazioni o richieste di informazioni, anche sulle comunicazioni effettuate dal Sindaco, o che comunque non riguardino lo stesso ordine del giorno e che non importino deliberazioni. Gli interventi di cui al presente comma devono essere contenuti complessivamente nel tempo massimo di dieci minuti.

2. Il Consiglio Comunale procede all'esame ed alla trattazione degli argomenti secondo l'ordine della loro iscrizione nell'avviso di convocazione.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione motivata del Presidente del Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessun componente del Consiglio si opponga. In caso contrario, il Consiglio decide con votazione a maggioranza semplice, senza discussione.
4. Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Art. 40

(Norme generali sulla discussione)

1. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, o il Consigliere proponente, illustra l'argomento all'ordine del giorno mediante lettura della proposta di deliberazione, accompagnata o meno da una sua relazione, oppure con un semplice richiamo alla stessa proposta di deliberazione qualora nessun Consigliere vi si opponga prima dell'inizio della discussione.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del Relatore, il Presidente del Consiglio dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Nel caso in cui nessun Consigliere chieda d'intervenire sull'argomento dopo che è stata dichiarata aperta la discussione, la proposta viene senz'altro posta in votazione.
3. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Comunale può intervenire per non più di due volte: la prima per non più di cinque minuti e la seconda per non più di tre minuti per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia o del Consigliere Proponente, con facoltà di rinunciare al secondo intervento e prolungare il primo utilizzando il tempo che avrebbe a disposizione per il secondo. L'oratore può svolgere il suo

pensiero nel modo più ampio, senza peraltro eccedere o divagare con questioni estranee all'argomento in discussione.

4. Il Sindaco, o l'Assessore competente per materia, o il Consigliere Proponente, replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero e comunque nel tempo complessivo di cinque minuti
5. Dopo gli interventi di tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, la replica del Sindaco o dell'Assessore competente per materia, o del Consigliere Proponente e le controrepliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo, per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo di un minuto.
7. I limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le proposte di deliberazione relative allo statuto comunale, alle linee programmatiche di mandato, al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione, ai regolamenti, ai piani regolatori generali e loro varianti. Limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei Capigruppo, che ne dispone la comunicazione all'inizio della seduta consiliare.
8. Il Presidente esercita il potere di richiamo nel caso che non si rispetti il tempo assegnato per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.
9. Qualora un Oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il Presidente, dopo esplicito richiamo a concludere l'intervento, ha la facoltà di togliere la parola.
10. In relazione all'andamento della seduta il Presidente, su proposta di un Capogruppo o di cinque Consiglieri, può disporre la temporanea sospensione della seduta. Se vi sono opposizioni decide il Consiglio a maggioranza dei votanti.

11. Non esaurendosi la trattazione degli affari iscritti nell'avviso di prima convocazione è ammessa la continuazione della seduta nei giorni successivi. Tale evenienza si avrà anche, di norma, qualora la seduta si protragga per oltre 4 (quattro) ore, tranne nei casi in cui l'ordine del giorno contenga argomenti improrogabili.
12. Se alla seduta sono intervenuti tutti i Consiglieri in carica non è necessario altro avviso di convocazione. In tal caso il Presidente avverte i Consiglieri presenti che la continuazione della trattazione dell'ordine del giorno avrà luogo alla data convenuta.
13. Verrà data comunicazione ai Consiglieri assenti nei modi previsti per la spedizione dell'avviso di convocazione in relazione allo stadio in cui si stava operando.
14. La nuova seduta si considera, come la precedente, di prima o di seconda convocazione in relazione allo stadio in cui si stava operando.

Art. 41

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. Si ha questione pregiudiziale quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
2. Si ha questione sospensiva quando viene richiesto il rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono presentate prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere alla trattazione dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può intervenire, oltre al proponente – o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri – solo un Consigliere per ciascun Gruppo, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 42
(Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne le concrete ragioni. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere non accetta la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio Comunale, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, più di tre minuti.

Art. 43 (Emendamenti)

1. Su tutte le proposte di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale ogni Consigliere ha facoltà di presentare uno o più emendamenti, sia prima dell'adunanza che nel corso dell'adunanza.

Costituiscono emendamenti: le correzioni di forma al testo della proposta di deliberazione (emendamenti correttivi), le modificazioni al testo della proposta di deliberazione, comprese le soppressioni di termini o di periodi (emendamenti modificativi), le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione (emendamenti aggiuntivi).

Gli emendamenti aggiuntivi sono presentati, mediante deposito presso la segreteria comunale, da ogni Consigliere, di norma almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta e sono immediatamente trasmessi dal Presidente del Consiglio al Segretario Comunale che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli emendamenti allo schema di bilancio e di rendiconto sono presentati con le

modalità e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 del regolamento comunale di contabilità alle cui disposizioni si effettua integrale rinvio.

2. Ogni emendamento, nel corso della discussione e sino alla chiusura della discussione stessa, può essere modificato o ritirato. L'emendamento ritirato può essere ripreso e fatto proprio da altri Consiglieri. Non si possono riprodurre, neanche sotto forma di ordini del giorno o di articoli aggiuntivi, emendamenti già respinti. Nessun emendamento è ammesso quando sia stata chiusa la discussione sulla proposta o sulle parti della proposta cui l'emendamento si riferisce.
3. Si procede alla votazione degli emendamenti presentati nel corso dell'adunanza dopo aver acquisito dal Segretario comunale i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: quando nel corso dell'adunanza non sia possibile acquisire i dati e gli elementi necessari per l'espressione dei suddetti pareri, su richiesta effettuata dal Segretario comunale, la deliberazione è rinviata all'adunanza successiva. Qualora il Consiglio, nonostante il Segretario comunale abbia fatto rilevare la propria impossibilità di esprimere i pareri di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decida di procedere ugualmente alla votazione degli emendamenti, senza i prescritti pareri, l'intera responsabilità e le relative conseguenze dell'atto sono poste a esclusivo carico dei Consiglieri che hanno espresso voto favorevole.

Art. 44

(Mozione d'ordine)

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente regolamento ed hanno precedenza sulle questioni principali e ne fanno sospendere la discussione.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente il Consiglio, in qualsiasi momento della seduta.

3. Sulle mozioni d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere il voto del Consiglio, dando la parola al proponente e a un oratore contro, per non più di due (2) minuti ciascuno.

Art. 45

(Ordini del giorno)

1. Gli Ordini del Giorno consistono nella formulazione di un voto politico/amministrativo su fatti e questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali che investono problemi politico/sociali di carattere generale. Sono presentati per iscritto al Presidente del Consiglio il quale li metterà all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio. Solo se riguardano fatti sopravvenuti dopo la convocazione del Consiglio possono essere presentati all'inizio della seduta, e verranno discussi dietro approvazione del Consiglio Comunale stesso.
2. Il Consigliere proponente legge l'Ordine del Giorno e lo illustra per non più di dieci minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un assessore per precisare la posizione della Giunta e non più di un Consigliere per ogni Gruppo per non più di cinque minuti. Agli Ordini del Giorno possono essere presentati emendamenti.
3. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli Ordini del Giorno approvati. Il Presidente dispone in conformità a tali decisioni.

Art. 46

(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta alla Giunta e/o al Sindaco per avere informazioni su un fatto determinato o per conoscere quali provvedimenti la Giunta abbia assunto o intenda assumere su un argomento.
Ogni Consigliere può presentare interrogazioni.

Art. 47

(Presentazione e svolgimento delle interrogazioni)

1. Le interrogazioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a iscriverle, di norma, nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio da tenersi entro 30 giorni dall'avvenuto deposito al Protocollo di almeno n° 5 interrogazioni, salvo diversa determinazione della conferenza dei Capigruppo.
2. Effettuata la lettura del testo, l'interrogante ha diritto di parola, in relazione alla propria interrogazione, se non dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore competente. Il suo intervento, della durata massima di tre minuti, deve essere unicamente volto a dichiarare se si ritiene soddisfatto o meno della risposta ricevuta, esplicandone eventualmente le ragioni, con diritto di replica da parte dell'interrogato per ulteriori tre minuti.
3. Se l'Interrogante non fosse presente, senza giustificato motivo, l'interrogazione s'intende decaduta.
4. Il Presidente del Consiglio può disporre che le interrogazioni relative ad argomenti simili o connessi siano svolte unitamente.
5. Saranno messe all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le interrogazioni presentate non oltre il ventesimo giorno precedente la data della riunione del Consiglio Comunale, escludendo dal computo il giorno della riunione medesima.

Art. 48

(Mozioni)

1. La mozione è uno strumento di indirizzo teso a promuovere una deliberazione del Consiglio su un affare o questione di particolare importanza, rientranti nelle prerogative e nelle competenze del Consiglio Comunale. La mozione consiste in

un documento motivato, sottoscritto da almeno tre Consiglieri o da un intero gruppo consiliare.

2. Saranno messe all'ordine del giorno del Consiglio Comunale le mozioni presentate non oltre il ventesimo giorno precedente la data della riunione del Consiglio Comunale, escludendo dal computo il giorno della riunione medesima.

Art. 49

(Presentazione e svolgimento delle mozioni)

1. Le mozioni devono essere formulate per iscritto e trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio, il quale è tenuto a iscrivere, di norma, nell'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio o, comunque, in quello di altra da tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della mozione stessa al protocollo del Comune, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
2. La mozione dovrà essere illustrata dal primo firmatario in un tempo massimo di cinque minuti. Alla discussione in Aula può partecipare ogni Consigliere il cui intervento non può complessivamente superare i cinque minuti.
3. La votazione delle mozioni è disciplinata dalle norme previste per tutte le altre proposte.

Art. 50

(Disposizioni comuni alle interrogazioni e alle mozioni)

1. Ogni interrogazione e ogni mozione può essere presentata con la firma di più Consiglieri.
2. Nessuna firma può essere aggiunta, in calce all'interrogazione o alla mozione, dopo la consegna al protocollo del Comune.
3. Agli effetti della trattazione sarà considerato Interrogante/Proponente solamente il primo firmatario, referente.

4. Le interrogazioni e le mozioni non potranno, per ogni seduta di Consiglio Comunale, essere trattate per più di un'ora e trenta minuti, complessivamente, salvo diversa determinazione della Conferenza dei Capigruppo.
5. Le interrogazioni e le mozioni sui medesimi argomenti non possono essere riproposte se non dopo almeno sei mesi, salvo che esse riguardino la tempistica progettata nelle risposte, una volta trascorsi i termini in esse indicati; alla norma può derogarsi con decisione unanime della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 51

(Trattazione interrogazioni, mozioni in apposita seduta)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà, per il buon andamento e per l'efficacia dell'azione amministrativa, anche su invito del Sindaco, di individuare, alla bisogna, apposita seduta consiliare nella quale verranno trattate unicamente interrogazioni e/o mozioni.

Art. 52

(Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno)

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione, di interrogazione o di ordine del giorno.
2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal Sindaco, o dal Vice Sindaco, o dall'Assessore proponente, per le proposte presentate dalla Giunta. Per le mozioni, interrogazioni e ordini del giorno presentati dai Consiglieri Comunali, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere dagli stessi sottoscritta.
3. In presenza del ritiro di una proposta, il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a toglierla dall'ordine del giorno.

CAPO V Votazioni

Art. 53

(I Consiglieri scrutatori)

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione segreta, il Presidente del Consiglio Comunale nomina tre Consiglieri, con funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli Scrutatori.
2. Gli Scrutatori assistono il Presidente del Consiglio nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti, esercitando collegialmente le loro funzioni.
3. Lo Scrutatore che si assenta dalla seduta deve sempre avvertire il Presidente, in modo da consentirgli la tempestiva sostituzione.

Art. 54

(Modalità generali di votazione)

1. I Consiglieri Comunali votano, di regola, in forma palese con le modalità di cui all'articolo 55.
2. Le votazioni segrete hanno luogo quando siano prescritte espressamente dalla legge, dallo statuto comunale o dal presente regolamento, oltre che nei casi in cui il Consiglio Comunale deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo diversa disposizione della legge, dello statuto comunale o del presente regolamento.
4. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) votazione sulla questione pregiudiziale o sospensiva, prima di iniziare la discussione;
 - b) votazione delle proposte di emendamento;
 - c) votazione conclusiva del testo definitivo, quale risulta dalla proposta di deliberazione emendata in corso di seduta.
5. Le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine:

- emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi.
6. Per i provvedimenti composti da diverse parti che abbiano ciascuna un proprio significato logico ed un valore normativo autonomo, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica la votazione avviene distintamente per ciascuna parte definita dai richiedenti, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono la proposta di deliberazione.
 7. La votazione non può aver luogo se al momento della sua apertura i Consiglieri non sono presenti in aula nel numero richiesto per la validità della seduta e – nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento – per la validità della stessa votazione. E' nulla la votazione comunque resa in difformità del presente comma.
 8. Con l'inizio della votazione nessuno ha più facoltà di intervenire sull'argomento, se non per brevissimi richiami a disposizioni di statuto e di regolamento in ordine alle modalità della votazione in corso.
 9. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

Art. 55

(Votazione palese)

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, dal posto loro assegnato, per alzata di mano o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità di espressione del voto; in caso di mancata indicazione, la votazione si intende indetta per alzata di mano.
2. Alla votazione per appello nominale si procede:
 - nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento;
 - quando al termine della discussione ne facciano richiesta almeno quattro Consiglieri presenti in aula.

3. I Consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione, o si astengono, sono indicati nominativamente nel verbale della seduta.
4. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato
5. Nella votazione per alzata di mano:
 - a) il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed infine, gli astenuti;
 - b) la votazione è soggetta a riprova, se richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato almeno da due Consiglieri o quando lo stesso Presidente ritenga dubbio il risultato. Se il dubbio rimane dopo la votazione di riprova, si procede all'appello nominale.
6. Nella votazione per appello nominale:
 - c) il Presidente precisa preliminarmente il significato del "si" e del "no" oppure "astenuto" e, quindi, dà corso all'appello di tutti i Consiglieri da parte del Segretario Generale;
 - d) ogni Consigliere Comunale esprime ad alta voce il suo voto, senza ulteriore commento.

Art. 56

(Votazione segreta)

1. La votazione segreta viene effettuata mediante schede, con le modalità che seguono.
2. Le schede sono predisposte dalla Segreteria Generale, in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento, munite del timbro del Comune.
3. Il Presidente: indica il significato del voto ed ordina l'appello nominale. A tutti i Consiglieri presenti, che non dichiarino di astenersi, fa consegnare una scheda da deporre, dopo l'espressione del voto, debitamente ripiegata nell'urna.
4. Ciascun Consigliere esprime il suo voto deponendo nell'urna la scheda con scritte le parole "si" o "no" qualora sia chiamato ad un voto in forma sintetica,

oppure compilata con i nominativi di coloro che intende eleggere, nel numero massimo precisato dal Presidente.

5. La scheda è nulla qualora contenga espressione di un numero di nominativi superiore a quello richiesto o presenti scritte diverse da “sì” o “no”.
6. Quando la legge, lo statuto comunale od un regolamento preveda espressamente anche la rappresentanza della minoranza in una elezione di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente stabilisce le modalità della votazione mediante voto limitato. Qualora dalla votazione non risulti eletto alcun rappresentante della minoranza, o non tutti i rappresentanti della minoranza garantiti dalla normativa risultino eletti, con la stessa deliberazione il Consiglio Comunale nomina immediatamente, in sostituzione dell’ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, il rappresentante od i rappresentanti della minoranza che nella medesima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, viene eletto il più anziano di età.
7. Terminata la votazione, con l’assistenza degli Scrutatori, il Presidente procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti ed alla comunicazione del risultato con la proclamazione degli eletti. Le schede riconosciute regolari vengono distrutte dopo l’approvazione del verbale; quelle contestate od annullate sono invece vidimate dal Presidente, da almeno uno Scrutatore e dal Segretario Generale, per essere conservate in archivio, in busta chiusa, per il periodo di un anno.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. Si considerano votanti anche coloro che votano scheda bianca o scheda nulla. In caso di riscontrata irregolarità il Presidente, valutate le circostanze e sentiti gli Scrutatori, senza dar luogo a dibattito può annullare la votazione disponendo l’immediata ripetizione.

Art. 57

(Esito delle votazioni)

1. Nessuna proposta di deliberazione è approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Fatta salva ogni diversa previsione di legge, di statuto o di regolamento, sono validamente eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, senza ulteriore limite numerico.
3. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non del numero dei votanti. Non sono considerati fra i votanti coloro che escono dall'aula prima della votazione.
4. In caso di parità di voti la proposta di deliberazione non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Fatta salva ogni diversa previsione di legge, di statuto o di regolamento, una proposta di deliberazione non approvata alla seconda votazione ai sensi del comma 4, può essere riproposta al Consiglio Comunale soltanto in una seduta successiva.

Art. 58

(Immediata eseguibilità)

1. Nel caso di urgenza compatibilmente con le previsioni di legge, Statuto, Regolamento, le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Art. 59

(Interpretazione autentica delle norme)

1. La risoluzione delle controversie insorte, in relazione all'interpretazione delle norme contenute nel presente Regolamento, è rimessa al Presidente del Consiglio. Qualora almeno due quindi dei Consiglieri assegnati, senza a tal fine computare il Sindaco, contestassero l'interpretazione data dal Presidente del Consiglio, l'interpretazione autentica della norma sarà data dal Consiglio Comunale, dopo aver iscritto l'argomento all'ordine del giorno, in apposita seduta.

NORMA FINALE

Art. 60

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 28.03.2008.